



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 26-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 16:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione D'urgenza.

Mari Mirko	P	SERI LAURA	P
CONTRATTI LAURA	P	CUPELLI GIACOMO	P
MIGLIORELLI LARA	P	GRILLI EMANUELE	P
CONTRATTI ROBERTO	P	MAGI MATTEO	P
RILLI RICCARDO	P	CONTIGIANI IGINO	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mirko Mari nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE MARISA CARDINALI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

ROSITA SERI

MATTEO MAGI

IGINO CONTIGIANI

La seduta è Pubblica

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e ss. mm.ii. ha introdotto, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, costituita dall'imposta IMU basata sul possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore, e dalle tasse TASI e TARI collegate all'erogazione e alla fruizione di servizi erogati dai Comuni, specificando che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

CONSIDERATO che l' articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, ha disposto:

- l'abolizione della summenzionata IUC con la modifica dell'imposta municipale propria (IMU), riscritta nei commi dal 739 al 783, dello stesso articolo 1 della Legge n. 160/2019;
- l'abolizione totale della TASI e la conferma della normativa in materia di TARI, prevista dalla Legge n. 147/2013.

RICHIAMATI inoltre i commi dal 641 al 668 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI, e in particolare:

- il comma 652 che testualmente recita: *“652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*
- il comma 654 che testualmente recita: *“654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*.
- il comma 654-bis che testualmente recita: *“654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”*
- il comma 655 che testualmente recita: *“655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.”*
- il comma 658 che testualmente recita: *“658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.”*.

CONSIDERATO inoltre che il combinato disposto dei commi 651, 654 e 683 della predetta Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in base ai criteri determinati con il D.P.R. n. 158/1999 e in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, assicurandone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 30/09/2020.

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 che testualmente dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: *“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;
- il D.Lgs. n. 116/2020 che modifica il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in particolare, sia in riferimento alla nuova definizione dei rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e sia alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'articolo 238, comma 10, comportando quindi importanti conseguenze sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti

RICHIAMATI inoltre:

- l'articolo 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“[...] predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga [...]’”* (lett. f);
 - *“[...] approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [...]”* (lett. h);
 - *“[...] verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [...]”*.

RICHIAMATE quindi:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA recante il seguente titolo *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, in particolare l'articolo 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario predisposto annualmente dal gestore secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) (All. A alla delibera n. 443/2019), sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, e quindi, all'esito delle determinazioni

assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso di esito positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA avente il seguente oggetto *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”*.

RICHIAMATO l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che testualmente prevede: *“5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”*.

RICHIAMATO il comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che testualmente recita: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*, in base al quale il Comune di Colmurano, in fase di emissione degli avvisi di pagamento TARI dell'anno 2021, applicherà le dovute riduzioni alle Utenze Non Domestiche interessate, oltre anche alle riduzioni da riconoscere sia alle utenze non domestiche che a quelle domestiche che saranno finanziate con l'applicazione della quota non utilizzata nel corso dell'anno 2020 del Ristoro Tari riconosciuto dallo Stato al Comune di Colmurano come da Tabella 1 riportata nell'allegato 3 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 212342 del 3 novembre 2020.

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Colmurano risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito di cui all'articolo 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato *“macerATA – Ambito Territoriale n. 3 Marche”* (ATA 3 Macerata – Servizio Rifiuti).

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il predetto regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 30/09/2020.

DATO ATTO inoltre che la TARI 2021 verrà riscossa con 2 rate aventi le seguenti scadenze rimodulate rispetto a quelle definite con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/04/2021:

- **I rata scadenza 16 novembre 2021**
- **II rata scadenza 16 dicembre 2021.**

VISTO infine quanto disposto dal vigente articolo 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RITENUTO di provvedere in merito.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000.
- lo Statuto Comunale.
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come individuate in elenco nella tabella che viene allegata come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI di cui al precedente punto 2., è pari al 5%;
4. di dare atto che, nella fase di emissione degli avvisi di pagamento della TARI dell'anno 2021, saranno applicate le dovute riduzioni alle Utenze Domestiche e alle Utenze Non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in ossequio e nei limiti dei fondi disponibili previsti dall'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e dalla Tabella 1 riportata nell'allegato 3 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 212342 del 3 novembre 2020;
5. di stabilire che la TARI 2021 verrà riscossa con 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 - **I rata scadenza 16 novembre 2021;**
 - **II rata scadenza 16 dicembre 2021 ;**
6. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011, denominato "macerATA – Ambito Territoriale n. 3 Marche", per l'adozione delle iniziative di propria competenza (ATA 3 Macerata – Servizio Rifiuti).;
7. di inviare la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge vigenti, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.

- 214, mediante inserimento della stessa nell' apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel relativo sito informatico;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 11

Consiglieri votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come individuate in elenco nella tabella che viene allegata come Allegato 1 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI di cui al precedente punto 2., è pari al 5%;
4. di dare atto che, nella fase di emissione degli avvisi di pagamento della TARI dell'anno 2021, saranno applicate le dovute riduzioni alle Utenze Domestiche e alle Utenze Non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in ossequio e nei limiti dei fondi disponibili previsti dall'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e dalla Tabella 1 riportata nell'allegato 3 al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 212342 del 3 novembre 2020;
5. di stabilire che la TARI 2021 verrà riscossa con 2 rate aventi le seguenti scadenze:
- I rata scadenza 16 novembre 2021;

- II rata scadenza 16 dicembre 2021 ;

6. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del D.L. n. 138/2011, denominato "macerATA – Ambito Territoriale n. 3 Marche", per l'adozione delle iniziative di propria competenza (ATA 3 Macerata – Servizio Rifiuti).;
7. di inviare la presente deliberazione per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge vigenti, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel relativo sito informatico.

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 11

Consiglieri votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 24-06-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
F.to (Mirko I Mari)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data: 24-06-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
F.to (Mirko Mari)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Mirko Mari

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to LAURA CONTRATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARISA CARDINALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line i questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69);

Colmurano, 27-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Colmurano, 27-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA